



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 30864 RACC. 17112

STATUTO ARTICOLO 1

Denominazione - Scopo - Sede

1. È costituita l'Associazione denominata:

"Associazione Enotecari Professionisti Italiani"

che di seguito per brevità sarà chiamata "AEPI".

2. L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

3. L'Associazione si compone esclusivamente di Enotecari Professionisti con sede operativa in Italia.

L'appartenenza all'Associazione, l'attestazione cartacea, il relativo numero identificativo, riportato in apposito timbro rilasciato dal Presidente di AEPI all'Associato, l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi sono personali e non trasferibili.

4. L'Associazione si propone, con riferimento anche alla Legge n.4 del 14 Gennaio 2013, di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

A tal fine, si attiverà per:

a) definire il profilo professionale di Enotecario per i propri Associati, anche tramite l'individuazione dei requisiti di cui al successivo articolo 3, e tutelare la specifica attività svolta dagli enotecari professionisti, effettuando, con cadenza periodica, la verifica dei requisiti in possesso dei singoli Associati, finalizzata a mantenere lo status stesso di Associato e rilasciando l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi;

b) predisporre gli strumenti a tutela del cittadino consumatore che si avvale delle prestazioni professionali dei singoli associati. In particolare dovrà attivare uno sportello del cittadino consumatore in forma singola o associata ed elaborerà il Codice deontologico, che, tradotto anche in lingua inglese ed accompagnato dal soggetto responsabile individuato dal Consiglio Direttivo, sarà pubblicato ed opportunamente evidenziato nel sito internet ufficiale dell'associazione, ai sensi dell'art. 2 punto 3 della Legge 4/2013;

c) coordinare tutte le azioni, idee e attività al fine di promuovere e sostenere il consumo responsabile del vino e di altri prodotti alcolici e superalcolici e il mercato del collezionismo di alto livello, animati dai migliori principi di etica professionale e commerciale;

d) rappresentare la categoria nei confronti delle autorità, cooperare con gli organi dello Stato per la tutela e la valorizzazione del vino e degli altri prodotti alcolici e superalcolici;

e) incoraggiare lo studio scientifico, diffondere l'enologia e combattere l'alcolismo, nonché definire l'obbligo per gli Associati di procedere all'aggiornamento permanente. A tal fine disciplina le modalità dell'aggiornamento e gli strumenti di verifica idonei ad accertare l'effettivo adempimento di tale obbligo;

f) la costituzione e la partecipazione ad associazioni di promozione sociale.

5. L'associazione potrà inoltre porre in essere qualsiasi azione per il raggiungimento dello scopo sociale, come, solo a titolo esemplificativo, creare anche sezioni Associati esteri, aspiranti, aderenti, sostenitori, seniores, appassionati, per le quali il Consiglio Direttivo provvederà a stilare un regolamento, o come l'adesione ad enti, associazioni, federazioni, società, organismi italiani ed esteri nonché alla ideazione, organizzazione (in proprio o tramite terzi con apposito incarico o convenzione deliberati dal Consiglio Direttivo) e realizzazione, anche in compartecipazione con analoghi enti di altre nazioni, di Concorsi nazionali ed internazionali aventi per oggetto la determinazione del Miglior Enotecario d'Italia (o d'Europa o del Mondo).

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, fatta eccezione per quelle connesse e preordinate al raggiungimento dello scopo.

6) La sede legale nazionale viene fissata in Capiago Intimiano (CO), via Cacciatori delle Alpi, 1/A.

Sono costituite sedi territoriali con le seguenti ripartizioni geografiche: Nord Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), Nord Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna), Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

E' facoltà del Consiglio Direttivo modificare nel numero e nella composizione geografica le sedi in base alle diverse esigenze che l'evoluzione imporrà. La loro localizzazione e l'individuazione puntuale delle attività è affidata al Consiglio Direttivo che ha comunque la supervisione dell'intera attività. La sede sarà quella del referente eletto dagli Associati di ciascuna sede territoriale.

ARTICOLO 2

Durata e Patrimonio

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea generale, con le maggioranze previste dall'articolo 6 punto 2.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni (mobili ed immobili) che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti.

Le entrate ed i mezzi con i quali l'associazione persegue i propri fini sono:

- le quote associative;
- i contributi di enti istituzionali, amministrativi, statali, pubblici e privati;
- i rimborsi di iniziative stabili od occasionali;
- le eventuali offerte che venissero fatte all'associazione dagli associati o da simpatizzanti;
- ogni altro provento che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, come - a solo titolo esemplificativo - il cinque per mille dedicato alle associazioni senza scopo di lucro del terzo settore, tra cui le

associazioni di promozione sociale, come stabilito dall'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 3 agosto 2017 numero 117.

ARTICOLO 3

Associati

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 lettera a) del precedente articolo 1, l'enotecario è un professionista, esperto della materia, in grado di coprire ad ampio spettro le moderne esigenze del comparto vitivinicolo, rapportandosi con il settore produttivo, il settore commerciale, gli ambiti comunicativi e divulgativi ed effettuare consulenze e perizie, svolgendone le connesse attività scientifiche e di ricerca. L'enotecario organizza e svolge corsi di avvicinamento per appassionati e operatori del settore, in proprio o per conto di committenti pubblici o privati.

L'Enotecario Professionista è tale se possiede elevata conoscenza del vino, degli altri alcolici e degli spiriti, ha nozioni di viticoltura e di enologia, di pratiche di cantina ed ha capacità ed allenamento in materia di degustazione dei prodotti, ha maturato esperienza sia nella capacità di scelta che nella capacità di proposta, ha conoscenza del mondo della ristorazione e della gastronomia, ha attitudine a comunicare con competenza e disponibilità di dialogo, dimostra sobrietà e serietà nell'espressività e grande attenzione alle esigenze del consumatore. Egli si aggiorna costantemente, cura particolarmente i rapporti con il mondo della produzione, e mantiene equidistanza fra le nuove tendenze, spesso modaiole e quindi dannose, e le radici della tradizione, consapevole che questa è fondamentale ma non immobile. Tratta l'argomento dell'alcolismo con la massima serietà, conosce i danni che genera, lo combatte con la cultura, il senso della misura e il rispetto per il consumatore, specialmente se di giovane età. E' attivo nell'educazione del consumatore, ritenendo che la cultura del bere sia alla base di una corretta alimentazione e di un ideale benessere psicofisico.

I requisiti di cui al presente comma non sono comunque da intendersi come tassativi ai fini dell'ammissione dei nuovi associati, in relazione a quanto previsto dal successivo secondo comma.

2. Per diventare Associato di AEPI, l'Enotecario Professionista deve possedere la maggiore età e avere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver esercitato la professione di enotecario in forma esclusiva o prevalente da almeno tre anni;

b) avere o avere avuto una anzianità di attività di servizio in qualità di familiare, collaboratore o dipendente da almeno tre anni presso una enoteca iscritta ad una fra le associazioni italiane di enoteche a copertura nazionale maggiormente rappresentative o da almeno cinque anni presso una enoteca non iscritta ad una fra le associazioni italiane di enoteche a copertura nazionale maggiormente rappresentative. In tali casi, è necessaria la dichiarazione del titolare dell'enoteca attestante non solo l'anzianità di servizio del candidato, ma anche la competenza e la preparazione dello stesso;

c) avere conseguito il titolo di Master of Wine presso l'istituto "The Masters of Wine";

d) avere conseguito il titolo di quarto livello presso l'istituto "Wine & Spirit Education Trust (WSET);

e) essere stato per almeno due anni consecutivi iscritto ad AEPI nella sezione ASPIRANTI ENOTECARI PROFESSIONISTI.

3. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al punto 2 del presente articolo, delibera alla prima riunione utile sulla sua ammissione a maggioranza dei presenti.

In caso di delibera consiliare negativa, il candidato ha facoltà di proporre ricorso motivato all'Assemblea Generale, depositandolo o comunicandolo con raccomandata e/o PEC, presso la sede legale dell'associazione, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del diniego.

L'Assemblea Generale decide sul ricorso alla prima occasione utile, a maggioranza semplice.

4. La richiesta di dimissioni da Associato va inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il precedente 30 (trenta) settembre: la rinuncia vale a partire dal successivo 1 (uno) gennaio.

L'associato uscente perde tutti i diritti previsti per gli Associati sull'utilizzo del suo marchio; deve inoltre riconsegnare all'Associazione il timbro rilasciato dalla stessa, riportante il proprio numero identificativo.

All'associato che cessa, per qualsiasi ragione, di far parte dell'Associazione non spetta la restituzione della quota versata una-tantum all'atto di iscrizione.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

ARTICOLO 4

Doveri e Diritti dell'Associato

1. Ciascun Associato deve:

a) rispettare le norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nel codice di condotta ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo; in particolare ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione, opportunamente predisposti dall'associazione, nel numero minimo di uno all'anno;

b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;

c) versare la quota d'iscrizione (quota prevista una-tantum all'atto di adesione dell'associazione) nonché versare le quote annuali, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto la direzione del Consiglio Direttivo;

e) notificare per iscritto al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi tutti i cambiamenti dei propri dati professionali. La loro mancata comunicazione determina l'immediata sospensione della qualifica di Associato, per un periodo di 6 (sei) mesi. Qualora, decorsi i 6 (sei) mesi di sospensione, l'Associato non comunichi negli ulteriori 60 (sessanta) giorni la modifica dei propri dati professionali, si determinerà l'espulsione dell'Associato.

2. Tutti gli associati di AEPI in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto:

- alla consegna, da parte dell'Associazione stessa, del Timbro riportante il proprio numero identificativo;
- a prendere parte a tutte le iniziative, eventi, manifestazioni di qualunque genere e tipo organizzate sia direttamente che indirettamente dall'AEPI (sia a titolo gratuito, che a fronte di un parziale rimborso spese ovvero a fronte del versamento di apposita quota);
- fruire di tutti i servizi che l'Associazione possa offrire nell'ambito della propria competenza.

ARTICOLO 5

Organi dell'Associazione

Gli organi di AEPI sono:

- a)** l'Assemblea Generale
- b)** il Consiglio Direttivo
- c)** il Presidente
- d)** il Collegio dei Probiviri
- e)** il Revisore dei conti – Collegio dei revisori dei conti.

Viene altresì costituito il Comitato Scientifico nel quale vengono annoverati personaggi di fama, esperienza, capacità e conoscenza preclare provenienti da vari settori di interesse. Il Comitato Scientifico fornisce i docenti per i corsi di aggiornamento.

ARTICOLO 6

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo di AEPI ed è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio.

La convocazione della seduta ordinaria, con l'indicazione della data e del luogo stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviata agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Quorum costitutivo dell'assemblea

L'assemblea generale, fatta sola eccezione per quanto stabilito all'articolo 16 del vigente statuto in materia di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio, è validamente costituita, anche per l'ipotesi di modifica del vigente statuto o dell'atto costitutivo:

- in prima convocazione con la presenza (fisica o per delega) di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento, su domanda motivata di almeno 1/4 (un quarto) degli Associati o su richiesta di almeno 2/5 (due quinti) del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie è limitato esclusivamente all'oggetto per cui si richiede.

Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea generale solo gli associati in regola con le quote associative ed altri eventuali versamenti dovuti e gli associati esteri, con le limitazioni previste dall'articolo 15.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua mancanza è presieduta dal Vice-presidente più anziano di età; in caso di mancanza anche di quest'ultimo, è presieduta dall'altro Vice-presidente; in caso di mancanza di tutti i predetti soggetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

2. *Quorum deliberativo dell'assemblea*

Tutte le decisioni dell'Assemblea, ivi compresa la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, sono assunte a maggioranza semplice, fatta sola eccezione per quanto indicato al successivo articolo 16 relativamente allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione stessa.

In caso di parità, il voto del Presidente dell'Associazione è vincolante. Le elezioni alle cariche sociali, le ammissioni e le espulsioni vengono votate a scrutinio segreto. Tutte le altre decisioni vengono prese per alzata di mano.

3. L'Assemblea generale:

- a)** stabilisce il numero di consiglieri fra 7 (sette) e 11 (undici);
- b)** elegge i membri del Consiglio Direttivo; in caso di parità l'eletto sarà scelto secondo la regola di maggiore anzianità anagrafica;
- c)** elegge i 3 (tre) componenti del Collegio dei Probiviri e 2 (due) supplenti;
- d)** elegge i 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- e)** nomina e revoca il Revisore dei conti;
- f)** approva i rapporti del Consiglio Direttivo;
- g)** approva i bilanci;
- h)** in seduta straordinaria, delibera le modifiche statutarie;
- i)** delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le ammissioni da questo non unanimemente accettate e delibera le sospensioni e le espulsioni degli associati;
- l)** delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- m)** delibera quant'altro demandato all'Assemblea stessa per legge o statuto.

Ai sensi dell'articolo 21, 1 comma, Codice Civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio nonché quelle relative alla loro responsabilità.

4. Ciascun Associato può essere rappresentato da un altro Associato nell'Assemblea Generale, mediante delega nominativa scritta da esibire al Presidente. Un Associato non può rappresentare più di altri tre Associati.

5. I verbali delle Assemblee Generali predisposti a cura del verbalizzante ed una volta inseriti nel libro delle assemblee saranno a disposizione per la visione di tutti gli Associati.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero che può variare fra i 7 (sette) e gli 11 (undici) consiglieri eletti dall'Assemblea generale. L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

Ai lavori partecipa, senza potere di voto, il Segretario, se previsto, con funzioni di verbalizzante.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di questi, due Vice-presidente da individuare ciascuno nelle due categorie delle quali non fa parte il presidente ove possibile.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni. Al fine di assicurare all'associazione un armonico insediamento ed evitare anche involontarie interruzioni dell'attività, il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in carica 6 (sei) mesi dopo l'avvenuta elezione. In questo periodo tutti i nuovi consiglieri partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione uscente.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno. Il presidente provvede alla convocazione con l'indicazione della data e del luogo stabiliti, che dovrà essere inviata ai consiglieri almeno sette giorni prima dello svolgimento con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni possono, in casi eccezionali o di emergenza, essere svolte con l'ausilio dei moderni mezzi telematici a condizione che siano rispettate le norme statutarie previste per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è investito della direzione dell'Associazione ed ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, senza limitazione; redige i regolamenti e li propone per ratifica alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera la quota d'iscrizione;
- delibera la quota annuale per l'anno successivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Qualora non provvedesse alla delibera la quota si intende uguale a quella dell'anno precedente;
- delibera le modifiche ai regolamenti interni e al codice di condotta; dirama le direttive necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- irroga le sospensioni e le espulsioni previste dal successivo articolo 14, nel rispetto del procedimento fissato dall'articolo 5 del Regolamento interno;
- ha pieni poteri di disporre sulle somme a disposizione dell'Associazione per ogni attività conforme ai fini stabiliti dall'articolo 1.

Per le validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio (quorum costitutivo) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o altro impedimento è presieduto dal Vice-presidente più anziano di età; in caso di assenza o altro impedimento anche di quest'ultimo la presidenza spetta dall'altro Vice-presidente ed infine, in mancanza di tutti i predetti soggetti, dal più anziano di età tra i presenti.

Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e quindi

sostituito mediante nomina di un nuovo Consigliere da parte dell'Assemblea Generale.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Nel caso il Presidente o uno o più membri del Consiglio Direttivo incorrano nel provvedimento di sospensione previsto dall'articolo 14, gli stessi si autosospendono automaticamente dalle rispettive cariche per il medesimo periodo.

6. Nel caso di autosospensione del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice-Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 8

Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio in tutti i rapporti con autorità, amministrazioni, altri organi ed associazioni.

Il presidente propone, all'interno del Consiglio Direttivo, due Vice-presidente che lo sostituiscono a sua scelta in caso di necessità o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Il Presidente dell'Associazione dirige gli incontri del Consiglio Direttivo stesso convocandolo ogni qualvolta lo reputi necessario. Egli ripartisce il lavoro tra i componenti del Consiglio e appositi gruppi di lavoro.

3. Il Presidente resta in carica per 3 (tre) anni.

L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

ARTICOLO 9

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) persone esterne all'Associazione, eletti dall'Assemblea generale.

Esso nomina al suo interno un Presidente con l'incarico di coordinare i lavori, il quale può chiedere di essere assistito dall'eventuale Segretario per le verbalizzazioni ed altri adempimenti.

2. Il Collegio dei probiviri delibera su quanto previsto dall'articolo 14 ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 3 (tre) anni. Se alla scadenza di tale termine l'Assemblea generale non avesse ancora provveduto al suo rinnovo, le funzioni sono prorogate per un massimo di centottanta giorni.

ARTICOLO 10

Revisore dei conti - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea generale tra le persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili e dura in carica per 3 (tre) anni. È organo contabile dell'Associazione e vigila sulla gestione finanziaria della medesima, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali nonché del bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.

È coadiuvato dal Collegio dei Revisori dei conti composto da 2 (due) componenti eletti dall'Assemblea generale.

2. Il Revisore e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per 3 (tre) anni.

ARTICOLO 11

Segretario

Nell'eventualità fosse deliberata la figura di Segretario:

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino a formale revoca da parte dello stesso. Coordina le attività dell'Associazione, redige i bilanci, fornendo tutta la documentazione richiesta dal Revisore dei conti e rispondendo ad eventuali rilievi, assiste i lavori del Consiglio direttivo e del Presidente, su richiesta assiste i lavori del Collegio dei Proviviri. Assicura la gestione dei compiti ordinariamente attribuitigli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dal codice di condotta. Assiste gli Associati in tutti gli adempimenti connessi alla vita associativa. Cura l'assolvimento di singoli mandati conferiti dai competenti organi dell'Associazione. L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

ARTICOLO 12

Incompatibilità

1. Tutte le cariche elettive, fatta eccezione per il Sindaco Revisore e il Collegio dei Proviviri, sono conferite esclusivamente agli Associati. Per tutte le cariche, fatta eccezione per il Sindaco Revisore e il Collegio dei Proviviri, è previsto il limite di 4= (quattro) mandati consecutivi tranne che per la Presidenza dove la restrizione è di 3= (tre) mandati consecutivi.

2. Le cariche di membro del Consiglio direttivo, componente del Collegio dei Proviviri e componente del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili fra loro e con le cariche di Presidente, di Vice-Presidente o di Tesoriere di altra associazione che abbia i medesimi scopi.

3. Coloro che nell'immediato precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo dell'Associazione o abbiano espletato l'incarico di Segretario non possono far parte di organi di controllo e coloro che nell'immediato precedente mandato abbiano fatto parte di organi di controllo non possono far parte di organi di governo dell'Associazione né espletare l'incarico di Segretario.

4. Un Associato non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività di AEPI e all'esercizio della professione o gravi provvedimenti disciplinari emanati nei cinque anni precedenti.

5. Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dai regolamenti interni e dal codice di condotta.

ARTICOLO 13

Sospensioni ed espulsioni

1. Il Collegio dei Proviviri è chiamato a pronunciarsi su richiami, sospensioni ed espulsioni di Associati su delega del Consiglio direttivo. Il Collegio deve stabilire se l'Associato abbia tenuto

comportamenti contrari al decoro della professione, allo Statuto, ai regolamenti interni, al codice di condotta e se abbia conservato tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 punto 1 e adempiuto ai doveri previsti dall'articolo 4 punto 1, sottoponendo le sue conclusioni all'Assemblea Generale che è quindi chiamata a pronunciarsi in merito.

2. La sospensione, ove deliberata dall'Assemblea, può avere durata massima di 6 (sei) mesi. Al Presidente del Collegio dei Probiviri può inoltre essere indirizzato un ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di sospensione; detto ricorso non ha alcun effetto sospensivo.

3. Nel caso il Consiglio direttivo avvii un procedimento disciplinare o arbitrare nei confronti di uno o più componenti il Collegio dei Probiviri, gli stessi si autosospendono immediatamente dalla carica e il procedimento previsto nei loro confronti dall'articolo 5 del Regolamento interno è svolto dai supplenti eletti dall'Assemblea generale, in ordine di maggior numero di voti riportati o, nel caso di parità, per anzianità.

ARTICOLO 14 **Associati Esteri**

1. Possono associarsi nella sezione Associati Esteri (comunitari e non) predisposta e regolata da apposita delibera del Consiglio Direttivo con ratifica alla prima assemblea utile, come membri corrispondenti gli enotecari professionisti esteri (comunitari e non) con gli stessi requisiti per l'ammissione degli enotecari professionisti italiani, previo accertamento del loro possesso da parte del Consiglio Direttivo. I membri corrispondenti non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali.

ARTICOLO 15 **Scioglimento e liquidazione**

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21, 3 comma, Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea generale, all'uopo convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati (quorum deliberativo); la stessa Assemblea procede altresì alla nomina del liquidatore e sempre con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati (quorum deliberativo) delibera la devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 16 **Bilancio di Esercizio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Organizzazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione

stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, agli associati.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17

Disposizioni transitorie

Allo scopo di ottenere che l'associazione proceda con la massima speditezza nelle incombenze e nelle decisioni della fase di avvio attività l'assemblea delibera che il primo Consiglio Direttivo sia composto da 7 (sette) membri scelti fra quelli che abbiano partecipato ai lavori preparatori.

L'assemblea delibera altresì di dare mandato al primo Consiglio di procedere per l'adesione ad una associazione/coordinamento di associazioni scelta/o fra quelle/i maggiormente rappresentative/i a livello nazionale.

ARTICOLO 18

Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile vigenti in materia di associazioni.

F.to: Francesco Bonfio

" Stefano Cambiaggi (Notaio)